

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ____/____/____
residente a _____ (____) via _____ n° ____
tel _____ fax _____ e-mail _____
codice fiscale _____ P. Iva _____
esercente l'attività _____ data inizio attività _____
con sede attività a _____ prov (____) via _____ n° ____

in possesso dei requisiti disposti dall'art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto ed in particolare, dei requisiti dimensionali dettati dalla normativa comunitaria vigente per la definizione di piccola e media impresa, in quanto rientrante nella categoria dei Liberi professionisti

CHIEDE

di essere ammesso a socio di codesta cooperativa

Il libero professionista dichiara

- di accettare senza riserve o condizioni le disposizioni dello Statuto vigente e in particolare dell'art. 7 (diritti, obblighi e domiciliazione dei soci) che di seguito si riporta e delle deliberazioni di tempo in tempo assunte dagli organi sociali e comunicate ai soci;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni elemento modificativo della propria identità giuridica e amministrativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il superamento dei requisiti dimensionali previsti per le piccole e medie imprese, sollevando la Cooperativa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da una mancata tempestiva comunicazione;
- di impegnarsi a versare, all'atto dell'iscrizione, l'importo di 250,00 euro (duecentocinquanta/00) quale quota di sottoscrizione del Capitale sociale.

Luogo e data _____

Firma

Allegati:

Copia certificato di attribuzione della partita IVA

STATUTO DEL CONFIDI - Titolo III - Soci

Articolo 4 - Ammissione a socio

1. Possono essere ammessi a socio:
 - a) le piccole e medie imprese che posseggono i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive;
 - b) i professionisti anche in forma associata e anche se iscritti in albi professionali nella misura in cui svolgono un'attività economica, nei limiti dimensionali delle PMI e nei limiti previsti per legge;
 - c) i confidi nei limiti previsti dalle norme vigenti.
2. Alla Società possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.
3. E' fatto obbligo al socio di comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo.
4. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori o tra i dipendenti, autorizzata a rappresentarli. Qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
5. I rappresentanti legali dei soci persone fisiche e quelli designati ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili in tale veste alle cariche sociali.
6. Non possono assumere la qualità di socio i soggetti:
 - a) che siano interdetti, inabilitati, falliti;
 - b) che, nei casi previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, non siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle medesime disposizioni;
 - c) i soggetti che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 5 - Enti sostenitori

1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono essere soci ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto possono sostenerne l'attività sociale attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 del presente articolo non divengono soci e non possono fruire delle attività sociali, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, del presente statuto. Un rappresentante di ciascun ente sostenitore può partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del presente statuto.

Articolo 6 - Procedura di ammissione a socio

1. Per l'ammissione a socio l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione al più tardi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa completa di tutte le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del comma precedente; le deliberazioni di rigetto dell'ammissione a socio devono essere motivate. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione devono essere immediatamente comunicate agli interessati.
3. In caso di accoglimento della domanda di ammissione la Società provvede, previo accertamento dell'avvenuto integrale versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, alla relativa annotazione nel libro dei soci. Tale versamento deve avvenire a cura dell'interessato entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di ammissione a socio.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione l'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, può chiedere che sull'ammissione si pronuncino l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima riunione successiva all'istanza del richiedente.
5. Nel caso di trasferimento dell'azienda di un socio oppure di fusione o scissione del socio l'acquirente o l'ente risultante dalla fusione o incorporante oppure quello beneficiario acquistano la qualità di socio. Tuttavia e salvo che le suddette operazioni non avvengano tra soci, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'effettuazione di tali operazioni, l'esclusione dalla Società dell'acquirente o dell'ente risultante dalla fusione o incorporante o di quello beneficiario.
6. Nel caso di fusione tra soci la quota di partecipazione dell'ente risultante dalla fusione o incorporante non può superare il limite percentuale indicato nell'articolo 16, comma 2, terzo periodo, del presente statuto. Nell'ipotesi di superamento di tale limite:
 - a) le azioni corrispondenti alla quota di capitale eventualmente eccedente il suddetto limite sono offerte in opzione, qualora non attribuite gratuitamente, agli altri soci a un prezzo pari al valore nominale di sottoscrizione e in misura proporzionale al numero delle azioni possedute. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste non optate;
 - b) se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni eccedenti, la Società può collocarle presso terzi aventi i requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - c) le azioni non collocate ai sensi dei precedenti punti a) e b) devono, entro centottanta giorni dalla data di efficacia della fusione, essere acquisite dalla Società al loro valore nominale.

Articolo 7 - Diritti, obblighi e domiciliazione dei soci

1. I soci esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:
 - a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto secondo quanto stabilito dal presente statuto;
 - b) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.
2. Oltre al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo previsto dal comma 3 del precedente articolo 6, i soci sono obbligati a versare alla Società, nelle misure determinate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, contributi annuali destinati ad alimentare direttamente le riserve patrimoniali della Società stessa.
3. I soci che richiedono alla Società il rilascio di garanzie sono obbligati a versare, nelle misure annualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione anche in relazione alle varie tipologie di garanzie richieste, importi destinati a coprire:
 - a) le spese operative iniziali, quali le spese di istruttoria, sostenute dalla Società ai fini della concessione di tali garanzie. Il versamento di detti importi deve avvenire all'atto della presentazione delle richieste di garanzia;
 - b) nel caso di rilascio delle garanzie anche le spese operative successive sostenute dalla Società per la gestione delle garanzie stesse e i relativi rischi assunti. Il versamento di tali importi deve avvenire secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
4. I soci sono tenuti a trasmettere alla Società entro 30 giorni i dati e le notizie da questa richiesti e attinenti all'oggetto sociale, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, nonché ad altre operazioni straordinarie e alla cessazione dell'attività imprenditoriale.
5. I soci sono obbligati a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che a favorire gli interessi della Società.
6. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 8 - Obblighi delle imprese consorziate e dei soci dei confidi soci della Società

1. Alle imprese consorziate e ai soci dei confidi soci della Società, che richiedono a quest'ultima il rilascio di garanzie, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 7 del presente statuto. Essi sono tenuti altresì a trasmettere alla Società i dati e le notizie richiesti attinenti all'attività di garanzia svolta in loro favore.
2. I confidi soci informano preventivamente le loro imprese consorziate o i loro soci degli obblighi indicati nel precedente comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione.

Articolo 10 - Morte del socio

1. In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. Qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del socio, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in mancanza dei requisiti previsti per l'ammissione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

2. In pendenza del termine di cui al precedente comma 1 del presente statuto i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'Assemblea dei soci e non è eleggibile alle cariche sociali.

Articolo 11 - Recesso del socio

1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni dopo che sono decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

2. Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dagli 2437, comma 1, e 2530, ultimo comma, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Se non sussistono i presupposti per il recesso, la Società deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

4. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta o altrimenti dalla comunicazione del provvedimento giudiziale di accoglimento della domanda, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 14 del presente statuto.

Articolo 12 - Esclusione del socio

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera sull'esclusione del socio dalla Società, qualora questi:

- a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del presente statuto o venga a trovarsi in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 4, comma 6;
- c) non versi, nonostante la previa intimazione della Società, i contributi annuali previsti dall'articolo 7, comma 2, del presente statuto, o gli importi di cui al medesimo articolo 7, comma 3;
- d) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione della Società;
- e) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- f) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;
- g) abbia subito una condanna in primo grado a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità promossa dalla Società nei suoi confronti in qualità di Amministratore, di Sindaco o di Direttore della stessa Società.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio dalla Società con lettera raccomandata ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni.

3. Il socio che non abbia informato tempestivamente la Società dell'esistenza di una o più delle situazioni di cui al precedente comma 1, lett. b), del presente articolo è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società stessa.

Articolo 13 - Liquidazione delle azioni

1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto al rimborso del solo valore nominale delle azioni versato in sede di sottoscrizione delle azioni stesse, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

2. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Tuttavia, qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte, del recesso o dell'esclusione del socio, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione di tutte le obbligazioni ad esse connesse. In ogni caso è ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società a titolo di liquidazione delle azioni e quelle dovute dal socio nei confronti della Società.

3. La Società non è tenuta ad effettuare il pagamento di cui al precedente comma 2 del presente articolo, qualora non ne sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. Le somme non riscosse entro il predetto termine restano devolute alla Società e imputate alla riserva legale.

Articolo 14 - Responsabilità del socio uscente

1. Il socio che cessa di far parte della Società, ed eventualmente i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui la morte, l'esclusione o il recesso si è verificato.

2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si verifichi l'insolvenza della Società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

3. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempite, eventualmente dai suoi eredi.

4. La previsione di cui al precedente comma 3 del presente articolo si applica anche all'impresa consorziata o socia del confidi socio sia nel caso in cui quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confidi socio.

Per presa visione degli articoli dello Statuto del Confidi Valle d'Aosta s.c. innanzi riportati

Il/La Sig./Sig.ra _____

Luogo e data _____

Firma